



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| – Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 15 gennaio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Dopo avere presentato reclamo in data 19.03.2012, negativamente riscontrato in data 24.04.2012, la ricorrente si è rivolta all'ABF tramite avvocato con ricorso ricevuto in data 11.06.2012, lamentando gravi irregolarità in relazione alla consegna delle comunicazioni periodiche e degli estratti conto relativi al rapporto bancario intercorrente con la parte convenuta. In particolare la stessa ha denunciato:

a) di non avere ricevuto tempestivamente gli estratti conto relativi ai mesi di maggio 2011, agosto 2011, settembre 2011, ottobre 2011 e dicembre 2011;

b) di avere all'opposto ricevuto per due volte estratti conto indirizzati ad altro cliente del medesimo Intermediario, e di essersi dovuta attivare per la riconsegna al primo; questi episodi inducevano la ricorrente a ritenere plausibile che anche la documentazione relativa al proprio conto corrente fosse "stata consegnata a terzi estranei".

La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno subito "per violazione della propria riservatezza e corrispondenza, nonché in ogni caso per essere venuti meno agli obblighi contrattuali di informazione precisa, tempestiva e riservata circa l'andamento del rapporto bancario, danni che si quantificano in via equitativa in € 2.000,00".

L'intermediario ha presentato le sue controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 12.07.2012, così diversamente ricostruendo i fatti:

- nel corso del 2011, l'Intermediario ha affidato il servizio di consegna della corrispondenza ad una società privata, la quale si è attivata per consegnare alla Ricorrente la corrispondenza

all'indirizzo dalla stessa comunicato in sede di sottoscrizione del contratto con la parte Convenuta;

- come da dichiarazione allegata, la suddetta società incaricata, non trovando il nominativo sulla cassetta postale, ha affidato la consegna della corrispondenza alle Poste Italiane s.p.a., e non a terzi estranei come asserito dalla Ricorrente, *“al fine di porre in essere un secondo scrupoloso tentativo di recapito”*;
- a seguito della segnalazione da parte della Ricorrente, l'Intermediario ha comunque consegnato alla stessa copia delle comunicazioni relative al suo rapporto di conto corrente.
- nel mese di dicembre 2011, la Ricorrente ha comunicato all'Intermediario il nuovo indirizzo per la consegna della corrispondenza, e da allora la stessa viene regolarmente consegnata;
- dalle indagini effettuate non risulta che alla ricorrente sia stata consegnata corrispondenza altrui e nemmeno sono pervenute segnalazioni al riguardo;
- in merito al danno lamentato, quantificato in € 2.000,00, non ne è stata provata l'entità né l'eventuale nesso di causalità tra il preteso danno e la condotta della parte convenuta;
- la parte convenuta e la società a cui la stessa si è affidata *“hanno operato con la giusta diligenza e i disguidi verificatesi sono esclusivamente riconducibili alla poca chiarezza circa l'indirizzo di residenza della cliente”*.

L'Intermediario si è opposto pertanto alla domanda, chiedendo al Collegio di respingere il ricorso. Le controdeduzioni sono state trasmesse tramite mail alla ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio osserva in primo luogo che il cliente non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente relativamente ai denunciati episodi per cui avrebbe ricevuto al proprio indirizzo corrispondenza relativa all'estratto conto di altro cliente dello stesso Intermediario convenuto. L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha sostenuto di non avere ricevuto segnalazioni al riguardo, e non vi è agli atti alcuna documentazione acclarante la veridicità della predetta affermazione della ricorrente. La domanda attorea relativa alla violazione della *privacy* non può dunque essere accolta, essendo fondata su una mera congettura formulata sulla base di fatti (la consegna alla ricorrente di estratti conto destinati ad altri clienti) neppure provati.

Per quanto riguarda invece la mancata consegna di n. 5 estratti conto della ricorrente, va rilevato che da un lato pare incontestato che nuove copie di essi siano state trasmesse alla cliente non appena emerso il problema; dall'altro, consta agli atti una dichiarazione della società alla quale era stato affidato dalla banca il servizio di consegna della corrispondenza, secondo cui essa, non avendo trovato il nominativo sulla cassetta postale, avrebbe affidato la consegna della corrispondenza a Poste Italiane s.p.a. All'opposto, la ricorrente nulla ha dedotto circa la tesi avversa per cui le indicazioni svolte nel contratto circa il suo indirizzo di residenza fossero poco chiare.

A ciò si aggiunga che, quand'anche dovesse ritenersi provato – e così non pare – l'inadempimento contrattuale, ossia la condotta negligente dell'intermediario che in ipotesi non avrebbe curato la consegna degli estratti conto *de quibus* con la dovuta tempestività, l'assenza di qualsivoglia allegazione o elemento probatorio offerto dal ricorrente impedisce di rilevare un danno patrimoniale di cui assicurare il ristoro.

Ancora, secondo l'insegnamento giurisprudenziale (v., per tutte, Cass., S.U., 11-11-2008, n. 26972) cui l'ABF si è sempre conformato, deve escludersi anche la configurabilità di un danno non patrimoniale, in quanto la fattispecie in esame non rientra in alcuno dei casi in cui tale genere di danno sarebbe risarcibile – trattandosi oltretutto di danni cc.dd. "bagatellari" (minimali, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità). Specificamente nella materia contrattuale, il danno non patrimoniale non può essere ritenuto *in re ipsa* per il solo fatto dell'accertamento della violazione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

una regola di condotta stabilita dal contratto; e pure sotto questo profilo la parte ricorrente non ha fornito elementi a supporto dell'esistenza e dell'ammontare del danno che allega di aver subito (cfr., fra le altre, ABF, Coll. Milano, n. 589/2010; n. 1319/2010; n. 1591/12).

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO